

Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori

D.R. 26 aprile 2011, n.5864 – Emanazione

Art 1 I compiti didattici di un professore o ricercatore sono svolti prioritariamente presso la struttura competente. E' fortemente consigliata la concertazione fra strutture didattico/scientifiche diverse per l'ottimizzazione delle risorse di docenza, in modo da rendere possibile l'impegno di docenti in corsi di studio appartenenti a strutture diverse da quella/e di appartenenza dei docenti stessi.

Professori di prima e seconda fascia

Art 2. I compiti didattici istituzionali dei professori appartengono alle seguenti tipologie:

1. lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato
2. precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza
3. relazione di tesi di laurea
4. ricevimento studenti, orientamento e tutorato
5. partecipazione a commissioni di esame
6. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica

Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti 1 e 2.

Art 3. I professori a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

Art 4. L'impegno massimo orario di didattica frontale istituzionalmente attribuibile è pari a 120 ore per i professori in regime di tempo pieno e 80 per quelli in regime di tempo parziale. L'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale. Gli impegni orari di cui al presente articolo sono suscettibili di specificazioni individuali in più o in meno, concordate con adeguata motivazione.

Art 5. Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale solo in eccedenza rispetto all'impegno orario istituzionalmente attribuibile, di cui all'art. 4. Fanno eccezione le attività svolte in regime di convenzione.

Ricercatori a tempo indeterminato

Art 6. I compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato appartengono alle seguenti tipologie:

1. relazione di tesi di laurea
2. ricevimento studenti, orientamento e tutorato
3. partecipazione a commissioni di esame
4. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica
5. didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato
6. didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza.

Le attività di cui al punto 5 devono svolgersi in supporto al docente del modulo/insegnamento ed in co-presenza dello stesso, nell'ambito di lezioni che richiedono, per motivi logistici o

per una maggiore efficacia didattica, la contemporanea presenza di più docenti.

Art. 7. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici di cui all'articolo 6 non più di 350 ore in regime di tempo pieno e non più di 200 ore in regime di tempo definito.

Art 8. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento e trattamento giuridico ed economico, incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico dei moduli o insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extra-curricolari, quali precorsi, corsi di recupero e insegnamenti per percorsi di eccellenza. Tali attività includono lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche e attività di laboratorio. Ad ogni ricercatore possono essere attribuiti al più due incarichi di docenza. A tale limite sono consentite deroghe per specifiche esigenze didattiche, fermo restando il consenso dell'interessato e quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 9. L'impegno massimo orario per gli incarichi di cui all'articolo 8 non può superare le 60 ore. Ai soli fini di evitare un eccessivo frazionamento della docenza dei moduli/insegnamenti, tale impegno massimo può essere aumentato nell'ambito di un singolo incarico e fermo restando il consenso dell'affidatario.

Ricercatori a tempo determinato

Art. 10. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di docenza quanto previsto dal relativo regolamento di ateneo.